

Unione dei comuni Colli Marittimi Pisani

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Unione Colli Marittimi Pisani n.12 del 30.04.2013

INDICE

Principi generali

Art.1 -Oggetto del regolamento

Art.2 -Approvazione e modifiche al Regolamento

Titolo I

Il Consiglio dell'Unione Colli Marittimi Pisani

Art.3 -Sede del Consiglio dell'Unione

Art.4 -Composizione del Consiglio

Art.5 -Il Presidente del Consiglio

Art.6 -Revoca del Presidente del Consiglio

Art.7 -Rinnovo del Presidente del Consiglio

Art.8 -Il Segretario dell'adunanza Consiliare

Art.9 -Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art.10 -Assenze dei Consiglieri

Art.11 -Cessazione dalla carica di Consigliere

Titolo II

I Gruppi consiliari

Art.12 -Gruppi Consiliari

Art.13 -Dotazione strumentale dei Gruppi Consiliari

Art.14 -Conferenza dei Capigruppo

Titolo III

Le Commissioni Consiliari

Art.15 -Costituzione e composizione

Art.16 -Durata in carica

Art.17 - Convocazione e funzionamento

Art.18 -Compiti e funzioni

Art.19 -Verbali delle sedute

Art.20 -Commissioni temporanee o speciali

Titolo IV

Programmazione dei lavori del Consiglio

Art.21 -Programmazione dei lavori e argomenti all'ordine del giorno

Art.22 -Linee programmatiche del mandato del Presidente dell'Unione

Art.23 -Relazioni periodiche del Presidente dell'Unione

Art.24 -Proposte dei Consigli Comunali degli enti aderenti all'Unione

Titolo V

Disciplina delle sedute del Consiglio

Art.25 -Convocazione del Consiglio dell'Unione

Art.26 -Pubblicità e segretezza delle sedute

Art.27 -Numero legale per la validità delle sedute

Art.28 -Procedimento per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

Art.29 -Emendamenti dei provvedimenti discussi in aula

Art.30 -Questione pregiudiziale o sospensiva

Art.31 -Fatto personale

Art.32 -L'interrogazione
Art.33 -L'interpellanza
Art.34 -La mozione
Art.35 -Gli ordini del giorno
Art.36 -Svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze
Art.37 -Discussione sulle mozioni
Art.38-Mozione d'ordine
Art.39 -Proposte e questioni estranee, comunicazioni e celebrazioni particolari
Art.40 -Ordine della discussione
Art.41 -Astensioni previste dalla legge
Art.42 -Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento
Art.43 -Chiusura della seduta Consiliare

Titolo VI

Le Votazioni del Consiglio

Art.44 -Sistemi di votazione
Art.45 -Nomina degli scrutatori per votazioni a scrutinio segreto
Art.46 -Dichiarazione di voto
Art.47 -Ordine delle votazioni
Art.48 -Immediata esecutività
Art.49 -Norme particolari di votazione
Art.50 -Modalità per la votazione segreta
Art.51 -Numero legale per la votazione e computo della maggioranza

Titolo VII

Atti e documenti prodotti dal Consiglio

Art.52 -Il processo verbale
Art.53 - RegISTRAZIONI Video
Art. 54 - Forma e contenuti delle deliberazioni
Art.55 -Annullamento -Revoca -Modifica delle deliberazioni
Art.56 -Pubblicazione
Art.57 -Rilascio Copie-Archiviazione

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, delle sue commissioni e degli altri organi che lo compongono.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente del Consiglio applicando i principi generali dell'ordinamento.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente del Consiglio avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone al Consiglio.

ART. 2 -APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO I - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

ART. 3 -SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento del Consiglio.

ART. 4 -COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione Colli Marittimi Pisani è composto dal Presidente dell'Unione e da 14 Consiglieri, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo dell'Unione Colli Marittimi Pisani.
2. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, ulteriori componenti delle minoranze consiliari non rappresentate nel Consiglio dell'Unione.
3. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica, è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dalla Statuto e dall'Atto Costitutivo dell'Unione Colli Marittimi Pisani.
4. Il Consiglio dell'Unione elegge tra i Consiglieri dell'Unione il Presidente del Consiglio, mediante votazione a scrutinio palese che ottenga la maggioranza dei voti.

ART. 5 -IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Si avvale a tal fine dell'ausilio della forza pubblica e della presenza in aula della stessa in servizio di vigilanza, procurandone l'intervento immediato a carico dei responsabili nell'ipotesi prevista dall'art. 342 c.p. (oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
 - b) convoca il Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 25, ne dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, apre e chiude le sedute, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento, ed a tal fine tutela il Consiglio e gli addetti ai lavori da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le azioni eventualmente necessarie verso gli intervenuti esterni;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Presidente dell'Unione. In assenza anche del Presidente dell'Unione le funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età presente in aula e disponibile a svolgere l'ufficio.

ART. 6 -REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente del Consiglio, da discutere entro i trenta giorni successivi alla sua registrazione al protocollo dell'Unione.
2. La proposta di revoca è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 -RINNOVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Allorché per effetto delle tornate elettorali o altri eventi venga contestualmente rinnovato oltre il 50% dei membri del Consiglio, si procede a nuova elezione del Presidente del Consiglio con le modalità indicate all'articolo 4.
2. Si procede inoltre a nuova elezione del Presidente del Consiglio nel caso che si dimetta dalla rispettiva carica o cessi per qualsiasi motivo la carica di Consigliere dell'Unione. L'elezione avviene con le modalità indicate dal precedente art. 4.

ART. 8 -SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale dell'Unione o chi legalmente lo sostituisce è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio, sovrintende alla formazione del processo verbale, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.
2. Egli non ha voto, ma può esprimere se richiesto dal Presidente del Consiglio o dagli stessi Consiglieri, tramite il Presidente, il suo parere sul lato giuridico delle questioni in discussione.
3. Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile a pena di nullità delle deliberazioni stesse, ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.
4. Il Consiglio dell'Unione sceglie uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, nei casi in cui il Segretario sia costretto ad allontanarsi dall'aula.
5. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante, e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 9 -PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere:
 - a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente Regolamento;
 - b) ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Presidente dell'Unione o ai Sindaci da esso delegati;
 - c) ha accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici dell'Unione e degli enti cui l'Unione stessa partecipa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
 - d) ha diritto di ottenere copia degli atti dell'Unione, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

ART. 10 -ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente del Consiglio o a chi ne fa legittimamente le veci. Le comunicazioni relative sono presentate al Presidente del Consiglio o chi ne fa legittimamente le veci prima dell'inizio della seduta, anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via fax, mail o sms.
2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta e altre situazioni assimilabili.
3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. Il Consigliere che si assenta dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario e il Presidente del Consiglio, perché ne prenda nota nel verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo

rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.

5. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali o di lavoro, alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Presidente dell'Unione o della Giunta o della maggioranza consiliare.

ART. 11 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni, chiedendo al contempo la sostituzione del Consigliere dimissionario.

2. Qualora un Consigliere dell'Unione si dimetta ovvero per qualsiasi motivo cessi o venga sospeso dalla carica di Consigliere del proprio comune, decade automaticamente ed immediatamente anche dalla carica di Consigliere dell'Unione. La comunicazione relativa deve quindi essere inoltrata dal Comune interessato alla sede dell'Unione, ed è sostitutiva di quella di cui al comma 1.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

4. Il Consigliere dell'Unione cessato per qualsiasi motivo viene sostituito con le modalità dettate dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo. Il Consiglio comunale cui appartiene il Consigliere dell'Unione cessato provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione entro 20 giorni dall'esecutività dei relativi procedimenti di cessazione, secondo le previsioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Unione e nel rispetto dei rapporti numerici dati tra maggioranza e minoranza, e a comunicare tempestivamente all'Unione l'avvenuta elezione.

5. Nella prima seduta a cui partecipa il nuovo o i nuovi Consiglieri eletti, il Consiglio dell'Unione provvede alla loro convalida mediante apposita deliberazione, da effettuarsi prima della trattazione dell'ordine del giorno della seduta.

6. L'assenza di uno o più Consiglieri cessati nelle eventuali sedute del Consiglio che dovessero tenersi prima della loro avvenuta sostituzione non modifica il numero dei Consiglieri assegnati per il computo dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio.

TITOLO II – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 12 -GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione sono costituiti in gruppi consiliari formati di due o più componenti e dotati di un Capogruppo.

2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato; la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di parte di un Consigliere ad un gruppo diverso da quello dichiarato devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.

3. Ogni nuovo Consigliere che entra a far parte del Consiglio dell'Unione deve rendere la dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente del Consiglio prima della fine della prima seduta a cui partecipa, riportante il gruppo consiliare a cui intende appartenere.

4. Entro l'inizio della seconda seduta del Consiglio successiva a eventi che abbiano portato al rinnovo contestuale di oltre il 50% dei Consiglieri, si procede ad una nuova costituzione in gruppi consiliari raccogliendo le dichiarazioni di tutti i Consiglieri.

ART. 13 -DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per l'assistenza giuridica tecnica (compreso strumenti informatici) ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, i gruppi possono fare riferimento al personale dell'Unione nelle cui competenze rientra l'assistenza agli organi istituzionali e, attraverso esso, agli altri organi tecnici dell'Unione.

ART. 14 -CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari, oltre al Presidente dell'Unione o suo delegato.

2. Può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario dell'Unione, anche per le funzioni di verbalizzazione.

3. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio e nella formulazione dell'ordine del giorno dei lavori, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento e su quant'altro sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio.

4. La Conferenza è convocata con le stesse formalità e tempi previsti per il Consiglio. E' regolarmente costituita e delibera con gli stessi quorum previsti per le commissioni consiliari come disciplinato all'articolo 15.

5. Delle riunioni della conferenza deve essere steso un verbale sintetico contenente le decisioni raggiunte e le eventuali posizioni contrarie.

6. A fronte di specifiche esigenze di rapidità operativa, il Presidente del Consiglio può informare e/o raccogliere le opinioni dei capigruppo a mezzo posta elettronica o telefono.

TITOLO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 15 -COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno lo scopo di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio e sono costituite entro la terza seduta del Consiglio che segue il rinnovo di oltre il 50% dei membri del Consiglio, a seguito di tornata elettorale o altri eventi.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

a. 1^a Commissione -Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari istituzionali (con competenza residuale);

b. 2^a Commissione -Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;

c. 3^a Commissione -Servizi culturali, educativi, sportivi e del tempo libero, servizi sociali e sanitari;

d. 4^a Commissione - controllo e garanzia.

3. Ogni commissione permanente è composta da consiglieri; la rappresentanza proporzionale è assicurata mediante il sistema del voto plurimo. Ogni gruppo presente in una determinata commissione esprime quindi tanti voti quanti sono i consiglieri dell'Unione iscritti al gruppo; nel caso siano presenti più consiglieri di un singolo gruppo, ciascun consigliere esprime inderogabilmente solo la quota parte di voti spettantegli, riportata nell'atto di costituzione della Commissione

4. Il Consiglio elegge contestualmente i componenti ed i presidenti delle commissioni; se richiesto da uno o più Consiglieri, dovrà essere utilizzato il voto limitato a scrutinio segreto. La limitazione si esplica con l'indicazione nelle schede di non più di 2 componenti per ciascuna Commissione.

5. Il Presidente della 4^a commissione è individuato dal Consiglio tra i consiglieri di minoranza con votazione esclusiva dei medesimi.

6. Ogni gruppo ha facoltà di designare al proprio interno fino a due supplenti per ciascun membro eletto e di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.

7. Ciascun Consigliere non può partecipare a più di due Commissioni.

8. La proposta di sostituzione del presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione.

9. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

10. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 16 -DURATA IN CARICA

1. Le Commissioni durano in carica fino al loro integrale rinnovo, disciplinato dal precedente art. 15, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Si procede a rinnovo integrale della Commissione anche in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

Art. 17 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Unione.

2. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta.

3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle commissioni (effettivi e supplenti) almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio.

4. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione. Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato competente per materia possono prendere parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

5. Le sedute della commissione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti rappresentati in seduta.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni possono essere svolte da funzionari comunali incaricati dal Segretario dell'Unione oppure da un componente della commissione di volta in volta individuato.

7. Le commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari incaricati dagli organi tecnici dell'Unione, dietro richiesta del presidente della Commissione.

Art. 18 -COMPITI E FUNZIONI

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.

2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di vigilanza, di studio e di proposta relative all'ambito di competenza della commissione e specificatamente:

a. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai consiglieri; b. verificano e relazionano al Consiglio circa l'andamento delle funzioni e dei servizi soggetti alla loro vigilanza;

c. approfondiscono, anche di loro iniziativa, le questioni di interesse generale rientranti nel settore di competenza.

Art. 19 -VERBALI DELLE SEDUTE

1. Per ogni seduta delle commissioni è realizzato, a cura del Presidente della commissione, coadiuvato dal segretario della commissione, un apposito verbale redatto in forma estremamente sintetica che dia atto delle decisioni assunte e delle relative eventuali posizioni contrarie. Tale verbale viene approvato dalla commissione prima della chiusura dei lavori.

2. Copia del verbale suddetto è depositata a cura del segretario della commissione, nell'area apposta ai Consiglieri del sito web dell'Unione.

Art. 20 -COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

1. Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale.

2. La commissione può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei capigruppo o da almeno 5 consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti, i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.
4. Le commissioni sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.
5. I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti. Il presidente viene eletto contestualmente all'istituzione della commissione.
6. La Commissione ha il potere di richiedere al Segretario dell'Unione ed ai responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti che tali soggetti sono tenuti a fornire senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. La Commissione può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti.

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 21 -PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio dell'Unione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste di inserimento di argomenti da parte dei gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri e delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.
3. Vengono inserite automaticamente nell'ordine del giorno i punti indicati ai successivi articoli 22, 23 e 24, nei tempi e nei modi indicati all'interno degli articoli stessi.

ART. 22 -LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Entro 60 giorni dalla propria nomina il Presidente rende disponibili ai membri del Consiglio, mediante deposito presso la sede dell'Unione sull'apposita area apposita del sito internet dell'Unione, la bozza delle proprie Linee programmatiche di mandato, dandone comunicazione scritta, anche mediante e-mail o sms, ai Consiglieri dell'Unione.
2. Il documento suddetto deve essere depositato almeno 30 giorni prima del termine previsto per la presentazione al Consiglio, e viene pertanto inserito all'ordine del giorno della prima successiva seduta utile .
3. Nei 15 giorni successivi al deposito, i membri del Consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal Presidente dell'Unione, presentando tali proposte in forma scritta presso la sede dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione, in occasione della presentazione ufficiale delle proprie linee programmatiche al consiglio, espone le proposte di integrazione ricevute, esplicitando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle proposte stesse.
5. Le Linee programmatiche del mandato del presidente sono poi sottoposte a deliberazione del Consiglio.

ART. 23 -RELAZIONI PERIODICHE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione, in occasione della discussione del bilancio consuntivo, fornisce al Consiglio dell'Unione un rapporto che consenta di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione.

ART. 24 -PROPOSTE DEI CONSIGLI COMUNALI DEGLI ENTI ADERENTI

1. I Consigli Comunali degli enti aderenti possono far pervenire all'Unione, entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno, le proprie valutazioni e orientamenti in merito ad atti programmatori demandati all'Unione e da adottarsi con riferimento all'anno successivo.
2. Tali valutazioni e orientamenti devono essere presentati presso la sede dell'ente entro il termine sopraindicato, indirizzate al Presidente del Consiglio, che provvede entro 10 giorni dal ricevimento a trasmettere alla competente Commissione Consiliare le note ricevute per il loro approfondimento.
3. Tali note vengono valutate e acquisite agli atti della Commissione competente relativamente all'atto o agli atti di indirizzo e/o programmazione cui si riferiscono. Nella propria relazione al Consiglio, da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio prima che il Consiglio stesso si pronunci sull'atto a cui le note si riferiscono, la Commissione deve richiamare espressamente tutte le note provenienti dai Consigli Comunali esaminate, pronunciandosi su ognuna di esse.

4. Delle valutazioni e degli orientamenti pervenuti dai Consigli dei Comuni dovrà essere tenuto obbligatoriamente di conto, anche in caso di non accoglimento, nell'atto di indirizzo e/o di programmazione approvato dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 25 -CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.
2. La convocazione del Consiglio dell'Unione è fatta dal Presidente del Consiglio mediante avviso che viene depositato nell'apposita sezione apposita del sito web dell'Unione. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione nella stessa giornata mediante e-mail e/o sms, secondo le indicazioni fornite per scritto da ciascun

Consigliere in occasione della prima seduta cui è chiamato a prendere parte. Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la comunicazione viene fatta alla Segreteria del Comune di appartenenza, che provvede ad informare il consigliere medesimo, anche telefonicamente. L'accesso ai documenti presenti sul sito web dell'Unione può essere effettuato dalla Segreteria del comune di appartenenza secondo modalità concordate con il Consigliere interessato.

3. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, i poteri di convocazione e presidenza del Consiglio spettano al Presidente dell'Unione, in assenza di questi al Consigliere più anziano d'età.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da essi richiesti. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto a convocare il Consiglio ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Unione.

5. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora precisa della riunione, nonché l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno deve essere depositato almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per quelle straordinarie ed almeno 48 ore prima per quelle urgenti. Il termine è computato in giorni di calendario, senza contare il giorno di convocazione ma computando il giorno di svolgimento.

6. Eventuali nuove proposte aventi carattere d'urgenza e non comprese nell'ordine del giorno iniziale possono essere introdotte dandone avviso ai Consiglieri almeno 48 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio, con le stesse modalità previste per la convocazione.

7. Contestualmente al deposito sul sito web dell'Unione, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati anche all'albo dell'Unione e dei Comuni, a cura rispettivamente della segreteria dell'Unione e delle segreterie comunali.

8. Le proposte devono essere depositate entro il primo giorno successivo a quello di convocazione del Consiglio nell'apposita area apposita del sito dell'Unione, con tutti i documenti e gli eventuali pareri necessari per poter essere esaminate. Se tali termini non sono rispettati la deliberazione non può avere luogo.

ART. 26 -PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente possono essere segrete nei casi previsti ai successivi commi del presente articolo. Le sedute pubbliche possono avere, all'occorrenza, carattere aperto o parzialmente aperto, secondo la disciplina del presente articolo.

2. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto idoneo per la funzione di documentazione che è chiamata a svolgere.

3. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e, deve restare in silenzio per tutta la durata della seduta, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

4. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala apposita ai Consiglieri, in cui sono ammessi, il Segretario ed il personale addetto al servizio, i Responsabili di Area e il Revisore dei Conti, per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che funzionari, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente del Consiglio.

5. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone.
6. Qualora per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la deliberazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta, riportando nell'atto adeguate motivazioni.
7. Quando un Consigliere ritenga che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.
8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.
9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato -relativamente alla discussione su tali argomenti -in seduta aperta o parzialmente aperta. Alla prima tipologia possono prendere parte tutti i cittadini interessati, con diritto di parola; alla seconda possono prendere parte attiva con diritto di parola gli esponenti di organi pubblici e/o organizzazioni della società civile espressamente invitati in quanto detentori di competenze o interessi specifici nelle tematiche affrontate.

ART. 27 -NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.
3. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.
4. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.
5. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
6. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
7. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti quindi dichiara sciolta l'adunanza.
8. Durante la seduta il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale, se richiesto, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione.
9. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART. 28 -PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine con il quale sono presentati nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza dei presenti con votazione palese.
2. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno procede secondo l'ordine seguente:
 - a. illustrazione della proposta di deliberazione o della comunicazione al Consiglio;
 - b. discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione;
 - c. ove richiesta, discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
 - d. votazione complessiva delle proposte.
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione, i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari, i singoli Consiglieri che abbiano avanzato una specifica proposta deliberativa comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, le ragioni e i contenuti dell'atto, eventualmente riportando il parere degli organi amministrativi, tecnici, contabili etc. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta, resa disponibile in formato elettronico a ciascun Consigliere.

ART. 29 -EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio sono presentati direttamente in aula gli "emendamenti", intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente del Consiglio prima della discussione.
3. Il Presidente del Consiglio può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario del Consiglio.
4. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
6. A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.
7. In caso di accoglimento di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.
8. Costituisce 'emendamento tecnico' la variazione all'atto depositato nell'apposita sezione del sito web dell'Unione proposta dagli organi tecnici dell'Unione e illustrata nel corso della seduta, in ragione di elementi sopravvenuti dopo il deposito dell'atto in trattazione. L'emendamento tecnico è soggetto alla medesima normativa degli emendamenti proposti dai membri del Consiglio ed è proposto dal Presidente del Consiglio.

ART. 30 -QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere, mentre si ha la questione sospensiva quando viene proposto che un dato argomento debba essere rinviato.
2. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere, prima o durante la discussione in merito. Esse verranno discusse e poste in votazione palese prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.

ART. 31 -FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso consista, ed il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

ART. 32 -L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche all'apertura della seduta, rimettendo copia del testo al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, nei limiti di tempo a queste riservate e sempreché dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformare l'interrogazione in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.

5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione, entro 15 (quindici) giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.
6. Qualora venga richiesta la discussione in aula, ma il Consiglio non venga convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo dell'Unione, all'interrogazione viene comunque anticipata risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Al momento stabilito dal Presidente del Consiglio per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione dà risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta verbale.
8. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
9. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
10. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
11. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 33 -L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. I consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
3. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
4. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 34 -LA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri di norma richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi, ovvero può avere per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta.
3. La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

Art. 35 -GLI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredatai dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta, da uno o più consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di cinque minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 36 -SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE.

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento.
2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.
3. All'inizio di seduta il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Presidente dell'Unione, se presente, o la Giunta, rispondono immediatamente.
5. Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Presidente dell'Unione, o la Giunta, vi abbiano dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia.
6. In quest'ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione.
7. Quando una stessa interrogazione o interpellanza, sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta di norma al primo firmatario; soltanto in caso di sua assenza o rinuncia, il diritto passa al firmatario successivo e così di seguito.
8. La discussione delle interrogazioni si articola nelle seguenti fasi temporali: 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 5 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i, intesi in ogni caso come tempo complessivamente a disposizione.
9. La discussione delle interpellanze si articola nelle seguenti fasi temporali: 5 minuti per la presentazione da parte del/dei promotore/i, 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 2 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i.
10. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può eccezionalmente prevedere tempi diversi rispetto a quelli previsti dai precedenti commi, nel rispetto del limite massimo di un'ora riservato alle interrogazioni ed interpellanze.
11. Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero da discutere dopo tale periodo di tempo sono rinviate per la discussione alla seduta successiva. Qualora il rinvio, stante la natura e l'oggetto dell'interrogazione o interpellanza, vanificasse la sua incidenza, il Presidente dell'Unione provvede con risposta scritta entro 5 giorni dal termine della seduta.
12. Il Presidente dell'Unione e il Presidente del Consiglio possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione dell'Unione.

ART. 37 -DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni che i Consiglieri presentano a termini del presente Regolamento vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento e la discussione, salvo diversa decisione in merito del Consiglio.
2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.
3. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai tre minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

ART. 38 -MOZIONE D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio .
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

ART. 39 -PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno, se non con le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. È consentito al Presidente dell'Unione e/o al Presidente del Consiglio, in ogni momento, di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali.
3. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Unione non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscriverne all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
4. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.
5. Gli interventi relativi a tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di tre minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente del Consiglio non le ritenesse opportune, sull'ammissibilità delle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza dei presenti.

ART. 40 -ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Allorché devesi trattare una proposta, il Presidente del Consiglio dà la parola al proponente per l'esposizione delle ragioni e contenuti del provvedimento.
2. Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderano.
3. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente del Consiglio, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.
4. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.
5. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione.
6. I Consiglieri hanno di norma 5 minuti di tempo per l'intervento, che possono essere derogati in aumento dal Presidente del Consiglio.
7. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente dell'Unione, i Sindaci delegati competenti ed i relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, ricevute l'assenso del Presidente del Consiglio, possono prendere la parola in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

ART. 41 -ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.
2. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere o del Sindaco o del Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.
3. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronuncia il Consiglio a maggioranza dei presenti.

ART. 42 -CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora già indicata nell'avviso di convocazione, salvo che nell'occasione venga stabilito diversamente dal Consiglio. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere comunicato, con le stesse modalità previste per la convocazione, la prosecuzione della seduta nella data e nell'ora già indicata nella convocazione inviata.
2. Nel caso in cui l'eventuale prosecuzione non sia stata indicata nell'avviso di convocazione, il Consiglio decide la data di svolgimento della successiva seduta di continuazione, che potrà essere convocato, ove occorra, con le modalità previste per le sedute aventi carattere di urgenza.

ART. 43 -CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

TITOLO VI - LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 44 -SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio dell'Unione hanno luogo in forma palese, salvo diversa espressa previsione della legge, dello statuto o del presente regolamento.
2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone, contemplate al precedente art. 26.

ART. 45 -NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio propone tre Consiglieri, preferibilmente appartenenti a gruppi diversi e rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza, a funzionare da scrutatori nelle votazioni a seduta segreta.
2. Gli scrutatori unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; quindi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta.
3. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

ART. 46 -DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i due minuti per ciascun oratore. Il Presidente del Consiglio può concedere una deroga a tale limite a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del numero di iscrizioni a parlare, dell'importanza dell'argomento trattato e della numerosità dei punti ancora da trattare.
3. Durante lo svolgimento delle votazioni non sono consentite dichiarazioni di voto.

ART. 47 -ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
 - b) questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
 - c) emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
 - d) singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
 - e) infine proposta principale.
2. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente del Consiglio per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 48 – IMMEDIATA ESECUTIVITA’

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell’inizio delle votazioni su una proposta, specifica se è richiesta per l’atto in votazione l’adozione della clausola di immediata esecutività.
2. A seguito della specificazione del Presidente del Consiglio, l’espressione del voto di ciascun Consigliere s’intende riferita sia all’approvazione della proposta che all’adozione della clausola di immediata esecutività.
3. Il Presidente del Consiglio, appena terminato il conteggio dei voti espressi, chiede se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata esecutività.
4. A seguito delle eventuali dichiarazioni dei Consiglieri, il segretario della seduta provvede ad annotare a verbale il conteggio definitivo dei voti sulla proposta e sulla clausola di immediata esecutività.

ART. 49 -NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Nelle votazioni palesi è consentita un’approvazione "tacita", quando si tratti di esame particolareggiato di proposte complesse, come ad esempio i bilanci o i Regolamenti, nel qual caso il Presidente del Consiglio si limita a chiedere se qualcuno ha da fare osservazioni. Se non vi è risposta, l'articolo o la parte di proposta complessa, s'intende approvato.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione dell'esito, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.
4. Nella medesima seduta, non è possibile ripetere una votazione che sia avvenuta regolarmente e che abbia determinato un esito certo.

ART. 50 -MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso su apposite schede fornite dal segretario verbalizzante.
2. Fatta salva diversa indicazione espressa da parte del Presidente del Consiglio, si adottano le seguenti formule: se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO"; se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.
3. Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco.
4. Il numero delle schede estratte dall'urna deve corrispondere al numero dei votanti, in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

ART. 51 -NUMERO LEGALE PER LA VOTAZIONE E COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. La votazione non può validamente aver luogo se non sia presente la maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.
2. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente del Consiglio, salvo nel caso che siano richieste maggioranze qualificate, si intende adottata la proposta che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti.
3. Non possono considerarsi presenti quei Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

TITOLO VII - ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO

ART. 52 -IL PROCESSO VERBALE

1. Le sedute del Consiglio sono registrate, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli Consiglieri. La registrazione inizia nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.
2. Oltre alla registrazione della seduta, viene steso, a cura del Segretario, un report sintetico dell’intera seduta. Tale report contiene esclusivamente la lista dei presenti all’apertura della seduta ed i successivi ingressi/uscite dei consiglieri, gli eventuali assenti giustificati, l’elenco delle comunicazioni eventualmente effettuate dal Presidente dell’Unione o dal Presidente del Consiglio, l’elenco dei punti discussi all’ordine del giorno, per ciascuno dei quali vengono indicati i Consiglieri intervenuti e la durata approssimativa dei rispettivi interventi e l’esito delle votazioni. Ogni ulteriori informazione utile è disponibile nella registrazione e nei verbali di deliberazione depositati agli atti.

3. La registrazione audio di ogni seduta del Consiglio -in formato elettronico, unitamente al report sintetico indicato al comma precedente -viene inoltre resa disponibile a tutti i Consiglieri mediante deposito nell'area apposita del sito internet, e vi rimane fino allo svolgimento della successiva seduta del Consiglio. In assenza di opposizioni formulate entro 15 giorni dall'avvenuto deposito, tali materiali si intendono approvati. In presenza di opposizioni, l'approvazione è rimessa ad una specifica decisione del Consiglio, da assumersi nella prima seduta utile.

4. Le registrazioni audio delle sedute del Consiglio, corredate dal relativo report sintetico, sono conservate presso l'Ufficio Affari generali dell'Unione fino al versamento negli archivi di deposito e pubblicate sul sito internet dell'Unione.

5. Ogni Consigliere in carica può, con richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio e presentata presso la segreteria dell'Unione, chiedere in ogni momento una copia della registrazione e del relativo report sintetico di una data seduta del Consiglio.

ART. 53 -REGISTRAZIONI VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni audiovisive di tali adunanze anche ai fini dell'attività documentale istituzionale dell'Unione Colli Marittimi Pisani.

2. Tali registrazioni devono essere effettuate esclusivamente dall'Ente; è vietata ogni attività da parte di chiunque.

3. Le registrazioni video delle sedute sono conservate agli atti dell'Unione e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio dei documenti. I consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni video medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione.

4. In deroga al comma precedente e al fine di garantire il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento presso la Presidenza del Consiglio dell'Unione. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori.

5. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere oggetto di trasmissione integrale via internet esclusivamente a cura dell'Unione, nel rispetto della normativa a tutela della privacy. E' necessario informare i consiglieri presenti della diffusione delle immagini ed osservare particolare cautela per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy.

ART. 54 -FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta motivata e contiene i pareri previsti dalla legge, in maniera da assicurare al Consiglio la disponibilità degli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. L'esame preventivo delle proposte da parte dei Consiglieri è garantito con i tempi e modi stabiliti dall'articolo 25 del presente regolamento.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.

4. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibile la data e l'oggetto del provvedimento.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate, in originale, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 55 -ANNULLAMENTO -REVOCA -MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

ART. 56 -PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio sono soggette a pubblicazione:
 - a. mediante affissione all'albo pretorio elettronico sul sito istituzionale dell'Unione come previsto dalla normativa di settore vigente;
 - b. mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web www.unione.Colli Marittimi Pisani.pi.it
2. La pubblicazione è curata dall'Ufficio Segreteria. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Direttore ovvero di altro personale del servizio Affari Generali appositamente delegato.

ART. 57 -RILASCIO DI COPIE -ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, nell'apposita sezione del sito dell'Unione.
2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione.
3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviate e conservate presso gli uffici dell'area Affari Generali.